PROROGA DELL'EFFICACIA DI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 4

Copertura finanziaria

Al complessivo onere di lire 16.950 milioni per l'anno 1998 e di lire 16.600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.950 milioni nel 1998, 8.600 milioni nel 1999 e 8.600 milioni nel 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 8.000 milioni per ciascun anno del triennio, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 11 aprile 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri
Estremi	Legge 8 aprile 1998, n. 89
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dell-efficacia-di-disposizioni-riguardanti-il-ministero-degli/art-4-copertura-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it